

CONDIZIONI GENERALI PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1. **Campo di applicazione**

1.1 Le seguenti condizioni generali per le prestazioni informatiche («CG IT») disciplinano il rapporto contrattuale tra la Società svizzera di radiotelevisione, tutte le sue succursali e società affiliate («cliente») e il fornitore («fornitore IT») per quanto riguarda i servizi (in particolare mandato ai sensi dell'art. 394 segg. CO) e la produzione e la fornitura di un'opera (in particolare contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 segg. CO) forniti in ambito informatico:

➤ **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) (CHE-102.978.667)

➤ **Succursali:**

- RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
- SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
- RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-460.782.578)
- RTR Radiotelevisioni Svizra Rumantscha, succursale da la Societad svizra da radio e televisiun (CHE-490.337.869)
- SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-348.079.846)

➤ **Società affiliata:**

- SWISS TXT SA (CHE-108.141.194)

1.2 È esplicitamente esclusa l'applicazione delle condizioni generali o contrattuali del fornitore IT.

1.3 Le prestazioni che le parti sono tenute a rendersi reciprocamente sono concordate in conformità al punto 2.1 e le presenti CG IT costituiscono parte integrante di tale rapporto contrattuale («contratto»).

1.4 In caso di incongruenze tra le presenti CG IT e un contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.

2. **Stipulazione di un contratto**

2.1 Un contratto viene stipulato:

- per iscritto e con firma giuridicamente valida (la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa) in originale o via fax oppure
- per via elettronica (per firma elettronica semplice, PDF o tramite la piattaforma per le ordinazioni della cliente).

3. **Compenso**

3.1 La cliente non deve alcun compenso o altro indennizzo al fornitore IT a fronte dell'elaborazione, della fornitura o della modifica di offerte o per visite, dimostrazioni e altri lavori preparatori del fornitore IT.

3.2 Il compenso dovuto dalla cliente a fronte delle prestazioni del fornitore IT deve essere specificato da quest'ultimo nell'offerta o nel contratto secondo le istruzioni della cliente, a titolo di prezzo fisso, di tetto massimo o secondo il dispendio. In mancanza di

3.3 istruzioni da parte della cliente si applica un tetto massimo.

3.4 Qualora, anziché tariffe orarie vengano addebitate tariffe giornaliere, si considera un giorno/persona di 8 (otto) ore, calcolando le frazioni di giornata proporzionalmente. Salvo specifici accordi, non vengono pagati supplementi.

3.5 Le spese, ad esempio di viaggio, vitto e alloggio, sostenute nello svolgimento delle prestazioni sono comprese nei prezzi indicati nel contratto.

3.6 Si considera tempo di lavoro solo il tempo effettivamente impiegato, escluso il tempo di viaggio.

3.7 L'imposta sul valore aggiunto deve essere esposta separatamente nell'offerta e nel contratto.

4. **Fattura e condizioni di pagamento**

4.1 La fatturazione si effettua esclusivamente in seguito all'accettazione delle prestazioni e/o dei lavori, nonché in base ai rapporti di lavoro, visti settimanalmente dalla cliente.

4.2 Il pagamento della fattura viene eseguito dalla cliente entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. In caso di prestazioni incomplete e/o difettose, il pagamento sarà sospeso sino al contrattuale adempimento delle prestazioni da parte del fornitore IT.

4.3 Il saldo di una fattura non comporta la rinuncia al diritto di contestare i difetti delle prestazioni fatturate e non.

5. **Luogo d'adempimento e obblighi di collaborazione**

5.1 Luogo d'adempimento per le prestazioni è il sito stabilito dalla cliente. Qualora la cliente non abbia provveduto a indicarlo, il luogo d'adempimento sarà la sede della cliente.

5.2 Gli eventuali obblighi di collaborazione della cliente sono definiti nel contratto.

6. **Documentazione**

6.1 Al momento della disponibilità di collaudo, il fornitore IT consegna alla cliente una documentazione cartacea o elettronica interamente copiabile nelle lingue convenute. Questa deve comprendere segnatamente un manuale per l'installazione e l'uso, nonché tutta la documentazione di sistema necessaria all'adattamento del software customizzato o standard, o ancora del software standard modificato.

7. **Ricorso a terzi e/o ad Intelligenza Artificiale (AI)**

7.1 Qualora per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, il fornitore IT faccia ricorso a terzi, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione scritta della cliente, la quale non potrà negarla senza un valido motivo. In caso di ricorso a terzi, il fornitore IT trasferirà su di essi gli obblighi contrattuali.

7.2 Il fornitore IT può utilizzare l'IA per fornire i propri servizi. Dovrà garantire che i sistemi di IA utilizzati siano conformi alle disposizioni di legge applicabili e che siano sviluppati e gestiti secondo lo stato attuale della tecnica. Si impegna a informare la cliente sull'utilizzo dell'IA e a garantire che le decisioni e i risultati dell'IA siano comprensibili e trasparenti.

8. Disposizioni di sicurezza

- 8.1 Qualora il fornitore IT svolga le proprie prestazioni nei locali della cliente, è tenuto a rispettarne le istruzioni e le disposizioni di sicurezza, nonché il regolamento interno.

9. Costi di trasporto, imballaggio, l'assicurazione e dogana

- 9.1 I costi di trasporto, imballaggio, assicurazione e dogana sono a carico del fornitore IT.

10. Trasferimento del rischio

- 10.1 Il fornitore IT si assume il rischio che l'opera da fornire o un componente previsto per le prestazioni perisca casualmente (compresa la distruzione, l'inutilizzabilità o il peggioramento) prima dell'accettazione.

11. Collaudo ed accettazione

- 11.1 Il fornitore IT si impegna a sottoporre al collaudo esclusivamente le prestazioni da lui già verificate (collaudo di prestazioni parziali o collaudo finale della prestazione complessiva); a tale scopo, egli redige dei verbali di prova che fornisce alla cliente di propria iniziativa («disponibilità di collaudo»).
- 11.2 La cliente esegue un test di collaudo delle prestazioni erogate dal fornitore IT, al fine di verificare se le prestazioni e le funzioni dispongano delle caratteristiche concordate tra le parti nonché delle caratteristiche che la cliente deve poter presupporre in buona fede e in base allo stato della tecnica. Un eventuale collaudo parziale è soggetto alla riserva dal collaudo finale della prestazione complessiva. La messa in servizio non ha validità di collaudo.
- 11.3 Il collaudo si può ritenere concluso con successo se non vengono riscontrati difetti gravi o se i difetti rilevati sono di scarsa entità. In caso di difetti gravi, la cliente ha la facoltà di rifiutare l'accettazione. Le parti contraenti stilano in ogni caso un verbale di collaudo.
- 11.4 È considerata difetto grave qualsiasi divergenza rispetto ai requisiti e alle funzioni oggetto del contratto, che impedisce alla cliente un utilizzo conforme allo scopo previsto o lo pregiudica notevolmente. Si considera difetto di scarsa entità qualsiasi divergenza che non rientri tra i difetti gravi. L'eliminazione di più difetti di scarsa entità che nel complesso richiede più di 10 (dieci) giorni lavorativi e la presenza di 10 (dieci) o più singoli difetti di scarsa entità sono altresì ritenute difetto grave delle prestazioni contrattuali.
- 11.5 Il fornitore IT è tenuto a eliminare i difetti riscontrati durante il test di collaudo a proprie spese ed entro un termine adeguato, stabilito dalla cliente, a partire dalla data riportata sul verbale di collaudo. Se i difetti accertati durante il test di collaudo sono gravi, una volta conclusa l'eliminazione, la cliente può esigere dal fornitore IT un secondo collaudo.
- 11.6 Se anche nel secondo collaudo viene accertata la presenza di difetti, indipendentemente dal fatto che siano gravi o di scarsa entità, la cliente può scegliere se: (i) esigere che il fornitore IT rimuova a proprie spese i difetti constatati entro un termine stabilito dalla cliente (riparazione – se il difetto può essere corretto solo tramite sostituzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla sostituzione); (ii) far eliminare da terzi o eliminare direttamente i difetti a

spese del fornitore IT, oppure (iii) rimettersi dal contratto. In caso di mancata riuscita dell'eliminazione dei difetti, alla cliente spettano nuovamente tutti i diritti. Restano riservate pretese ulteriori di risarcimento danni.

12. Garanzia dei difetti della cosa

- 12.1 Il fornitore IT assicura e garantisce che le prestazioni da lui fornite, compresi software e/o i sistemi di AI utilizzati, non presentano difetti. Le prestazioni si intendono difettose se non presentano i requisiti concordati o attesi dalla cliente in virtù dello stato della tecnica e in buona fede.
- 12.2 Il periodo di garanzia ammonta a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dal collaudo finale della prestazione complessiva da parte della cliente.
- 12.3 La cliente non ha un obbligo di verifica. Gli eventuali difetti riscontrati durante il periodo di garanzia possono essere contestati dalla cliente in qualsiasi momento, senza essere vincolata a un termine.
- 12.4 Se le prestazioni erogate dal fornitore IT presentano difetti, la cliente può scegliere se: (i) esigere che il fornitore IT rimuova i difetti entro un termine stabilito dalla cliente (riparazione – se il difetto può essere corretto solo tramite sostituzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla sostituzione); (ii) detrarre dal compenso dovuto una cifra adeguata per le prestazioni difettose; (iii) far eliminare da terzi o eliminare direttamente i difetti a spese del fornitore IT, oppure (iv) recedere dal contratto. La cliente si riserva eventuali ulteriori diritti al risarcimento dei danni.
- 12.5 Per le eventuali riparazioni o sostituzioni di prestazioni del fornitore IT, il termine di garanzia ricomincia dall'inizio e alla cliente spettano nuovamente tutti i diritti di reclamo di cui al presente punto 12.

13. Garanzia in caso d'evizione

- 13.1 Il fornitore IT garantisce di essere giuridicamente autorizzato e in grado di concedere alla cliente i diritti accordati con il contratto.
- 13.2 Il fornitore IT esonera la cliente da qualsiasi responsabilità minacciata o passata in giudicato per la violazione di diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà o su beni immateriali) o altre pretese avanzate da terzi (compresi diritti da responsabilità civile per il prodotto), qualora la violazione di tali diritti o le pretese di terzi siano state causate dal possesso o dall'uso conforme alla destinazione delle prestazioni fornite dal fornitore IT.

14. Diritti di protezione ed utilizzo

- 14.1 Le informazioni, la documentazione, i materiali e le attrezzature messi a disposizione ("informazioni") dalla cliente per l'esecuzione di un contratto o eventuali altri dispositivi restano di proprietà della stessa, possono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento del contratto e dietro richiesta devono essere restituiti dal fornitore IT alla cliente immediatamente e in perfetto stato in qualsiasi momento e di sua iniziativa, comunque dopo la cessazione del contratto. Tali informazioni non possono essere inserite nei sistemi di IA dal fornitore IT senza il consenso scritto della cliente.
- 14.2 Tutti i diritti (compresi i diritti di proprietà e/o i diritti di protezione aziendali) sui risultati ottenuti dal fornitore

IT nell'ambito delle sue prestazioni (comprendenti tra l'altro invenzioni, design, know-how, programmi, documentazioni, reportage, progetti, schizzi o calcoli) si considerano interamente ed esclusivamente ceduti alla cliente. Ciò vale in particolare per i diritti sul cosiddetto software customizzato che è stato sviluppato dal fornitore IT direttamente per la cliente nonché per le modifiche di software standard e del codice sorgente, le descrizioni di programmi e le documentazioni di sistema in forma scritta e leggibile elettronicamente. È esclusa la concessione al fornitore IT di qualsiasi indennità in aggiunta al compenso complessivo stabilito per contratto per la cessione dei diritti alla cliente.

14.3 Cifra 14.1 e 14.2 si applica anche a tutte le informazioni o ai risultati delle prestazioni generati dall'uso dell'IA (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, invenzioni, progetti, know-how, programmi, documentazione, relazioni, piani, schizzi o calcoli).

14.4 I diritti di protezione sul software standard restano al fornitore IT o ai fornitori terzi. Il fornitore IT concede alla cliente e alle società collegate un diritto di utilizzo non esclusivo, privo di limitazioni temporali e geografiche entro l'ambito convenuto contrattualmente (diritto di licenza o sub-licenza), incluso il diritto di copia per finalità di protezione e archiviazione; questo diritto di utilizzo si applica anche al software standard sviluppato da AI.

14.5 Entrambe le parti mantengono i propri diritti di utilizzo e disposizione su idee, procedure e metodologie non protetti dalla legge.

15. Obbligo di segretezza

15.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la segretezza su qualsiasi informazione segreta della controparte, in particolare informazioni riservate, segreti aziendali e commerciali, di cui fossero messe al corrente nell'ambito di un contratto o di cui venissero in altro modo a conoscenza, o comunque a non utilizzarla o rivelarla a terzi. Sarà inoltre compito delle parti assicurarsi che l'obbligo di riservatezza non venga infranto dai propri soci, dirigenti o altri collaboratori o personale ausiliario. Tali obblighi perdurano per un periodo di 3 (tre) anni anche dalla cessazione d'un contratto.

15.2 Il fornitore IT si impegna a non memorizzare o elaborare informazioni segrete o riservate della cliente nei sistemi AI.

16. Assicurazioni e personale a prestito

16.1 Il fornitore IT svolge le proprie prestazioni in veste di persona giuridica oppure di lavoratore indipendente e non ha alcun rapporto di lavoro dipendente con la cliente. Egli conferma che le assicurazioni previste dalla legge (in particolare le assicurazioni contro gli infortuni, la malattia, pensionistiche, AVS, AI, responsabilità civile, ecc. ovvero assicurazioni analoghe nel proprio paese) sono di sua esclusiva responsabilità e che i relativi premi e le prestazioni sono stati interamente pagati. Qualora l'assicurazione sociale dovesse richiedere pagamenti suppletivi alla cliente, quest'ultima ha la facoltà di esigere da parte del fornitore IT il pagamento della metà dei contributi sociali.

16.2 Il fornitore IT dichiara di rispettare la legge sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) e le relative leggi cantonali eventualmente

applicabili. In caso di violazione di tali norme di legge egli sarà tenuto a risarcire i danni alla cliente (si considera danno anche un'ammenda).

17. Disposizioni di protezione e di comportamento

17.1 Il fornitore IT garantisce particolarmente la protezione della dignità e dei diritti della personalità dei propri collaboratori e si accerta che vengano applicate condizioni di lavoro conformi alla legge ed eque e che in qualsiasi momento vengano rispettati gli orari di lavoro e i giorni di riposo. Il fornitore IT garantisce un ambiente di lavoro esente da pericoli, in linea con i trattati internazionali, le leggi e le norme (es. norme di associazioni) relative alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.

17.2 Il fornitore IT si impegna ad attenersi rigorosamente particolarmente a tutti i trattati internazionali, alle leggi e alle norme rilevanti (es. norme di associazioni) contro lo sfruttamento e la discriminazione e non tollera, né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi, qualsivoglia forma di lavoro forzato o minorile, di lavoro nero o di pratiche volte ad eludere il pagamento delle imposte. In particolare, il fornitore IT è tenuto a rispettare gli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile (Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT); inoltre, in caso di servizi ricorrenti, il fornitore IT è tenuto a effettuare di propria iniziativa un'analisi annuale dei rischi e a comunicare i risultati alla cliente per iscritto o per e-mail. La cliente dovrà quindi verificare se il rischio originario di provenienza di minerali e metalli da aree ad alto rischio non sussiste ancora e/o se il rischio di lavoro minorile è ancora basso (Art. 3, 7 e 8 ODiT). Il fornitore IT si impegna a riferire costantemente per iscritto o per e-mail su tutte le misure adottate per rispettare l'ODiT e a fornire alla cliente le informazioni richieste in qualsiasi momento.

17.3 Il fornitore IT condanna particolarmente qualsiasi forma di corruzione diretta o indiretta o di riciclaggio di denaro e si impegna a non tollerare tali pratiche né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi.

17.4 Il fornitore IT si impegna a rispettare particolarmente la legge sulla protezione dei dati e le eventuali disposizioni particolari in materia di dati. Il fornitore di IT è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati e garantirne la sicurezza durante l'utilizzo dell'IA. Deve garantire che il trattamento dei dati personali nei sistemi di IA avvenga esclusivamente su una base legale valida. Questi dati non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli legittimamente indicati.

17.5 Il fornitore IT garantisce l'osservanza particolarmente di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello d'adempimento secondo contratto. Egli informa la cliente per scritto su limitazione delle esportazioni del paese di provenienza.

18. Entrata in vigore e cessazione di contratti

18.1 Un contratto entra in vigore al momento della stipula-

zione. Nel caso in cui il fornitore IT abbia erogato prestazioni prima che il contratto fosse stipulato, le disposizioni contrattuali o le presenti CG IT trovano applicazione anche in relazione a tali prestazioni.

- 18.2 Un contratto cessa all'atto dell'adempimento, alla scadenza o per motivi legali specifici.
- 18.3 Inoltre un contratto può essere disdetto senza preavviso, con riserva del risarcimento danni, se
- 18.3.1 una delle parti viola uno o più obblighi previsti dalle presenti CG IT o da un contratto senza porre rimedio alla violazione contrattuale entro 30 (trenta) giorni di calendario da una relativa diffida scritta oppure
- 18.3.2 la parte interessata è oggetto di procedura fallimentare o le viene concessa una moratoria concordataria oppure essa concede ai propri creditori un concordato stragiudiziale.

19. Disposizioni finali

- 19.1 Corrispondenze, fatture, bolle di consegna, lettere di vettura ecc. del fornitore IT devono riportare il numero d'ordine indicato dalla cliente nel contratto o nell'ordine.
- 19.2 L'utilizzo da parte del fornitore IT di rapporti commerciali con la cliente o delle denominazioni commerciali e dei marchi della stessa a scopo pubblicitario è consentito unicamente previo consenso scritto di quest'ultima.
- 19.3 Salvo previo consenso scritto della cliente, il fornitore IT non è autorizzato a cedere a terzi i diritti e i doveri in capo allo stesso in virtù di un contratto.
- 19.4 Il fornitore IT non ha la facoltà di compensare i propri crediti.
- 19.5 Le presenti CG IT e tutti i contratti sono soggetti al **diritto svizzero** previa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.
- 19.6 Il **foro competente esclusivo** per le eventuali controversie connesse alle presenti CG IT e/o ai contratti è stabilito come segue:

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) a **Berna**
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, a **Losanna**
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, a **Zurigo**
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Lugano**
 - RTR Radiotelevisioni Svizra Rumantscha, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Coira**
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Berna**
- **Società affiliata:**
 - SWISS TXT SA a **Bienne**

* * * * *